



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI E PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO
 Prot.n.



GDAP-0368986-2007

PU-GDAP-1e00-27/11/2007 0368986-2007

Alle Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/a
00136 - ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 - ROMA

C.I.S.L. - F.P.S./P.P. - Via Lancisi, 21
00161 - ROMA

U.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46
00175 - ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
00164 ROMA

C.G.I.L. - F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 - ROMA

Si.A.P.Pe - Via Belice, 13
00012- GUIDONIA ROMA

U.S.P.P. (UGL FNPP CLPP LISIAPP)
 Via G. Mompiani, 7 - 00192 - ROMA

F.S.A.-CNPP Viale degli Arcelli, C.P. 18208
00164 ROMA

e, p.c.

Alla Direzione Generale del Personale e
 della Formazione - Sede

OGGETTO: bozza di Provvedimento del Capo del Dipartimento recante nuovi criteri e modalità di valutazione dei requisiti per la formazione delle graduatorie degli aspiranti ai trasferimenti a domanda del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

Si trasmette in allegato bozza di Decreto relativo a quanto in oggetto, elaborata dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione.

La citata Direzione Generale ha evidenziato che il nuovo provvedimento, recependo in parte alcune segnalazioni di codeste OO.SS., presenta le seguenti novità:



Ministero della Giustizia

1. E' stato confermato il limite annuale di vigenza della graduatoria di mobilità, ritenendolo maggiormente funzionale all' amministrazione.
2. Sono state introdotte sostanziali innovazioni per ciò che riguarda la pubblicazione del bando, nel senso che i posti di servizio vacanti, che devono essere coperti mediante il trasferimento, sono indicati sulla base delle esigenze dell' amministrazione e con riferimento a quelle sedi specifiche che siano maggiormente funzionali per l' amministrazione, previe intese con le organizzazioni sindacali.
3. E' stato introdotto l' obbligo di comunicazione al personale interessato degli esiti dei giudizi di revisione formulati dalla competente Commissione Ministeriale a seguito di esplicita richiesta del dipendente, in modo da garantire allo stesso la possibilità di intervenire nel relativo procedimento amministrativo per tutelare le proprie ragioni, in un' ottica di collaborazione e di confronto ed in coerenza con il principio di trasparenza dell' azione amministrativa.
4. Il periodo trascorso in distacco presso la sede per la quale si chiede il trasferimento non è più detratto dall' anzianità di servizio, essendo stato autorizzato per consentire al dipendente di fronteggiare esigenze di natura familiare e/o personali irrinunciabili.
5. Sono state ridotte al numero di tre le possibilità di preferenza delle sedi di istituto penitenziario rispetto all' originaria previsione di cinque, in quanto per esperienza consolidata dall' amministrazione in materia, il dipendente che sia stato assegnato presso una delle sedi indicate nella quarta o quinta posizione di preferenza, sistematicamente, rinuncia al trasferimento ottenuto.
6. E' stata introdotta la previsione che consente il trasferimento subito dopo la definizione delle procedure di mobilità e, comunque, prima della pubblicazione del nuovo bando. E' stato eliminato, invece, il limite temporale originariamente previsto per la revoca, nel senso che il dipendente può sempre chiedere di rinunciare al trasferimento fino a quando non è stato assegnato alla sede penitenziaria.
7. Per quanto riguarda il servizio prestato presso sedi disagiate è stato aumentato il punteggio delle sedi che erano già considerate "disagiate" ed aggiunte le sedi di servizio di Venezia. Inoltre, sono stati annoverati nell' ambito delle sedi disagiate anche alcuni istituti ubicati nelle grandi aree urbane, in relazione alle note difficoltà alloggiative e ai notevoli costi di affitto che ne rendono difficile la sostenibilità. Per tali sedi è stato previsto un punteggio aggiuntivo che



Ministero della Giustizia

viene attribuito solo per quel personale che all'atto della domanda espleta servizio in quelle sedi.

8. Pur nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale istitutivo del Gruppo Operativo Mobile, è stata notevolmente ridotta l'entità dei punteggi aggiuntivi per il personale che ha prestato servizio presso il G.O.M., pari a 0,005, considerando che tale attività non possa essere considerata in termini troppo prevalenti rispetto all'attività all'interno degli istituti e servizi penitenziari. Analogamente è stato eliminato il riferimento al periodo prestato in servizio presso il GOM in località estere. Inoltre, in applicazione del decreto ministeriale istitutivo della specializzazione per il servizio unità cinofile, è stato previsto un punteggio aggiuntivo per ogni anno di servizio prestato purchè sia stato rispettato il limite minimo di permanenza nel servizio (art. 15 comma 5 del Decreto del Ministro della Giustizia del 17 ottobre 2002)
9. E' stato rideterminato il punteggio previsto per il ricongiungimento ai figli minori, compresi quelli adottivi, e ai figli maggiorenni inabili al lavoro ancora a carico del dipendente. Il punteggio è aumentato in punti 3.00 per ogni figlio, a prescindere che si tratti di primogenito.
10. Per la tutela delle esigenze di tutela della maternità e paternità ed in coerenza con i principi sanciti dal decreto legislativo n. 151/ 2001, è stato riconosciuto un ulteriore punteggio aggiuntivo di 0.50 per i genitori di figli minori di tre anni, a prescindere dal numero dei figli.
11. E' stata abrogata la riduzione del punteggio per il ricongiungimento al proprio nucleo familiare (ex art. 9 comma 6, precedente PDG), allorché la sede più vicina alla residenza del proprio nucleo non viene indicata al primo posto nell'ordine di preferenza, perché tale norma spesso ha ingenerato confusione nel personale, con conseguente perdita dei punti spettanti per il ricongiungimento al coniuge ed ai figli.
12. E' stato limitato ai soli familiari diretti (coniuge, figli, genitori e fratelli) e per le sole necessità di assistenza (a prescindere dal requisito della convivenza) l'applicazione del comma 4 dell'art. 9, con la nuova formulazione secondo cui "al di fuori dei casi di trasferimento ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la necessità di assistere un familiare diretto, nei cui confronti sussistono i doveri di assistenza e mantenimento secondo le norme del codice civile, residente nella sede richiesta ovvero in altra località distante meno di 90 km, che abbia bisogno di assistenza che solo il dipendente può assicurare, quando sussista un handicap anche non grave, certificato ai sensi della legge n. 104/92, ovvero si tratti di invalido civile con accompagnamento", sono attribuiti punti 2.00.



Ministero della Giustizia

13. E' stato eliminata, tra i criteri preferenziali, la previsione originariamente inserita nell'art. 10 relativa al "coniuge o convivente legalmente riconosciuto o i figli, che coabitano con il dipendente, versino in uno dei casi previsti dall'art. 3, comma 1, della legge n. 104/92". Invece, nell'ipotesi specifica di alterazioni gravi delle condizioni di salute del dipendente o di un suo familiare, è stato eliminato il riferimento ai 90 Km ritenendo prevalente la sola condizione dell'esistenza o meno di una struttura ospedaliera idonea alle necessità di cura del soggetto.
14. E' stato abrogato il riferimento alle esigenze di studio, trovando riconoscimento in apposite normative di settore che ne disciplinano le condizioni e le modalità di tutela.
15. E' stata inserita la previsione del ricorso giurisdizionale all'AG. competente per tutelare la posizione dei partecipanti alle procedure di mobilità, pur mantenendo la possibilità del riesame del punteggio attribuito a ciascun partecipante.
16. Con il nuovo schema viene disatteso il P.C.D. datato 16.01.2001, eliminando di conseguenza l'obbligo della movimentazione verso sedi prescelte dagli interessati da parte delle unità di personale di Polizia penitenziaria impiegate presso la Casa di Reclusione di Gorgona per almeno tre anni.

Tanto premesso le SS.LL. sono invitate a far pervenire eventuali osservazioni e suggerimenti al fine di consentire alla Parte Pubblica un esame preliminare che agevoli la discussione nell'incontro la cui data sarà concordata con codeste OO.SS. nella riunione del 30 novembre p.v.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Criteri e modalità di valutazione dei requisiti per la formazione delle graduatorie degli aspiranti ai trasferimenti a domanda del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395 su "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria"

VISTO l'art. 38 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, concernente l'area contrattuale delle Forze di Polizia;

VISTO il D.P.R. del 18 giugno 2002 n. 164 recante il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Forze di Polizia;

VISTO l'accordo quadro di Amministrazione per il personale di Polizia Penitenziaria stipulato in data 24 marzo 2004;

VISTO il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare;

VISTO il proprio P.D.G. del 5 maggio 1999 con cui sono stati definiti i criteri per i trasferimenti a domanda del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria";

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

VISTO il proprio P.D.G. in data 27 maggio 1997, relativo all'istituzione del Gruppo Operativo Mobile;

VISTO il decreto del Ministro della Giustizia di istituzione, presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, del Gruppo Operativo Mobile datato 04.06.2007

ATTESA la necessità di rivedere le disposizioni dell'accordo sulla mobilità interna del personale di polizia penitenziaria in modo da adeguarle alle esigenze emerse in sede di applicazione

DEFINITI i nuovi criteri di valutazione per la mobilità a domanda nella prevista sede di contrattazione con le Organizzazioni Sindacali rappresentative in data ;

DECRETA

Che tutti i trasferimenti a domanda degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono effettuati secondo le disposizioni di cui al presente decreto.

Titolo I

Disposizioni di carattere generale

Articolo 1

Pubblicazione dei posti vacanti

1. L'amministrazione penitenziaria pubblica, entro il 30 ottobre di ogni anno, per ciascuna sede ed in relazione a ciascun ruolo del personale di Polizia Penitenziaria, apposito bando con cui sono individuati i posti vacanti da coprire mediante trasferimento del personale sulla base delle esigenze dell'amministrazione e relativamente a quelle sedi che risultano maggiormente funzionali, previe intese con le organizzazioni sindacali



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

2. I trasferimenti di sede sono attuati subito dopo la definizione della procedura, a séguito della pubblicazione della graduatoria definita, anche compatibilmente alla necessità di nuove assunzioni. I relativi provvedimenti possono essere attuati fino alla pubblicazione del nuovo bando.
3. Le direzioni degli istituti e servizi portano a conoscenza del personale presente e di quello assente a qualsiasi titolo, l'avvenuta pubblicazione del bando, anche mediante comunicazione telefonica di cui deve risultare riscontro agli atti della direzione.

Articolo 2

Domanda di trasferimento

1. Il dipendente che aspira ad essere trasferito ad altra sede deve presentare domanda entro i termini iniziali e finali indicati nel bando, la cui vigenza è fissata in un anno. La domanda di trasferimento deve essere conforme al modello allegato al bando.
2. Nella domanda è consentito indicare un ordine di preferenza nel numero massimo di tre sedi di istituti penitenziari per adulti.
3. Le modalità per le richieste di trasferimento agli Uffici per l'Esecuzione Esterna, ai Provveditorati Regionali, al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, all'Istituto Superiore Studi Penitenziari, alle Scuole di Formazione ed Aggiornamento del Personale, al Centro Amministrativo "G. Altavista", al Servizio per l'Approvvigionamento e la Distribuzione dell'Armamento e del vestiario ed ai Magazzini Vestiario, sono disciplinati nell'art. 12 del presente decreto.
4. Nel caso in cui siano presenti più istituti penitenziari nella stessa città, deve essere indicata con precisione la struttura presso la quale s'intende essere trasferiti. Non è consentita l'indicazione generica del solo contesto cittadino.
5. E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di non tenere conto della preferenza espressa dagli interessati, qualora sopraggiungano ragioni di particolare opportunità che



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

ne sconsigliano l'assegnazione in determinate sedi. Nel caso di specie è emanato provvedimento di rigetto motivato.

6. La domanda deve essere depositata esclusivamente nell'Ufficio di appartenenza del dipendente, che avrà cura di provvedere alla sua immediata protocollazione. Il personale che svolga servizio fuori dell'ordinaria sede di servizio può presentare, nei termini di cui al comma 1, l'istanza di trasferimento presso altri istituti penitenziari o servizi dell'Amministrazione. Le istanze sono trasmesse al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria a cura del Provveditorato regionale che ha competenza sull'istituto nel quale l'istanza è stata presentata.

7. Le istanze depositate oltre i termini indicati nel comma 1 del presente articolo, nonché le domande presentate con modalità diverse da quelle indicate nel comma 6 o per sedi non ancora attivate, non sono suscettibili di valutazione.

8. Il termine di presentazione della domanda ha carattere perentorio e la sua osservanza deve essere comprovata mediante annotazione scritta della data di deposito e del numero del registro di protocollo, a cura dell'Ufficio che riceve l'istanza.

9. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande, le stesse devono essere trasmesse, in originale, ai competenti Provveditorati regionali che, nei successivi cinque giorni, dovranno curarne la consegna, a mezzo corriere, all'Ufficio II – Assegnazioni e Trasferimenti Polizia Penitenziaria - della Direzione Generale del Personale.

Articolo 3

Legittimazione

1. L'istanza di trasferimento può essere presentata da tutto il personale che abbia maturato due anni di permanenza nell'ultima sede di servizio o di assegnazione, computati dalla data in cui il dipendente ha preso effettivo possesso nella sede di servizio per trasferimento o assegnazione.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

2. Il limite di cui al comma 1 del presente articolo non si applica ai trasferimenti disposti d'ufficio.
3. L'Amministrazione si riserva, previa intese con le OO.SS. rappresentative, di derogare al predetto limite mediante l'emaneazione di appositi interPELLI straordinari, in conseguenza di particolari circostanze che richiedano l'assunzione di congrui contingenti di personale ovvero per sopraggiunte ed impreviste necessità operative.

Articolo 4

Formazione della graduatoria

1. La graduatoria provvisoria degli aspiranti è formata da un gruppo di lavoro insediato con provvedimento del direttore del Direttore Generale del Personale e della Formazione. Il Gruppo è composto da un Presidente e Vice Presidente, scelto tra un dirigente dell'amministrazione penitenziaria e da nove componenti, di cui almeno un titolare e relativo supplente saranno scelti tra i funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria. Al gruppo partecipano ulteriori due componenti con funzioni di segretario e di supplente. Per la sua composizione devono essere osservate le norme sulla pari opportunità e la regola che preclude la partecipazione al Gruppo a quel personale che sia rappresentante sindacale. Il Gruppo di lavoro deve deliberare con la presenza di almeno cinque componenti e del presidente, secondo modalità che saranno stabilite nel provvedimento di istituzione del Gruppo.
2. All'esame delle eventuali richieste di revisione dei punteggi attribuiti dal gruppo di lavoro di cui al comma 1 provvede una commissione nominata con provvedimento formale del Capo del Dipartimento, secondo le modalità indicate nello stesso provvedimento di istituzione. Anche in questo caso dovranno essere osservate le norme sulle pari opportunità e sulla preclusione ai rappresentanti sindacali di partecipazione alla commissione di revisione
4. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo assegna i punteggi in applicazione dei criteri di cui al titolo II del presente decreto.
5. L'attribuzione del punteggio è effettuata sulla base dei titoli posseduti alla data di scadenza del bando. Per la determinazione del punteggio fanno fede i dati risultanti dal



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

foglio matricolare dell'istante, che deve essere allegato alla domanda a cura della direzione dell'istituto o del servizio di appartenenza. Nei casi disciplinati dall'art. 2 comma 6, la direzione dell'istituto o servizio che riceve la domanda di trasferimento è tenuta a darne immediata comunicazione, a mezzo fax, alla direzione dell'istituto di appartenenza dell'istante. Quest'ultima deve provvedere, nei termini e con le modalità di cui all'art. 2, comma 9, a trasmettere il foglio matricolare aggiornato del dipendente.

6. La sussistenza di stati, fatti e qualità personali indicati nell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e costituenti titolo per il trasferimento a domanda, deve essere comprovata mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, che deve essere allegata all'istanza di trasferimento.

7. Tutti gli stati, i fatti e le qualità personali non compresi nella classificazione di cui all'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che costituiscano comunque titolo per il trasferimento a domanda, sono comprovati dall'interessato mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà secondo le modalità di cui all'art. 47 e ss. Tali dichiarazioni possono essere presentate contestualmente all'istanza e sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'art 5 della legge 7 agosto 1990, n 241, è competente a ricevere la documentazione.

L'amministrazione predispone i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive che potranno essere utilizzati dagli interessati. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive deve essere inserito il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa per la trattazione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

8. Ai sensi dell'art.49 del D.P.R. n. 445/2000 i certificati medici ed in genere le documentazioni sanitarie non possono essere sostituiti da altro documento.

9. L'Amministrazione procede ad idonei controlli, anche a campione e, comunque, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste nel capo V art. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

dall'attività di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio eventualmente conseguente al provvedimento di trasferimento che sia stato emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ferma restando la responsabilità penale ai sensi dell'art. 76.

12 La graduatoria nazionale provvisoria è formata entro i sei mesi successivi alla data di scadenza del bando di interpello.

Essa è inviata tempestivamente, con comunicazione ufficiale, al personale interessato presso gli istituti e servizi dipendenti ed alle OO.SS. rappresentative. Le direzioni degli istituti e servizi, entro il , sono tenute a notificare il punteggio di cui alla graduatoria agli interessati, anche se assente a qualsiasi titolo, al quale sarà data comunicazione, anche telefonica, di cui è dato riscontro mediante annotazione sottoscritta della data in cui la comunicazione stessa è avvenuta. E', altresì, fornita copia della graduatoria riportante i punteggi conseguiti anche per singole voci.

13 Al dipendente che dimostri di averne interesse è riconosciuto il diritto di richiedere ed ottenere, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n 241, il rilascio della copia degli atti relativi alla valutazione della propria istanza. Di tale richiesta l'interessato informa, ove lo ritenga, le OO.SS.

14 Avverso i punteggi attribuiti è ammessa richiesta di revisione, con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda, entro 15 giorni decorrenti dalla data ultima prevista per le notifiche ai diretti interessati.

15 Ultimati i lavori di revisione del punteggio da parte della commissione preposta, l'Amministrazione emana la graduatoria definitiva.

16 La graduatoria definitiva, unitamente a quella riportante i punteggi per singole voci, è inviata tempestivamente, con comunicazione ufficiale, al personale interessato presso gli istituti e servizi dipendenti ed alle OO.SS. rappresentative.

17 Al personale che abbia fatto richiesta di revisione del punteggio, secondo le modalità previste dal presente provvedimento, è data comunicazione dell'esito della domanda di riesame, recante le motivazioni della competente commissione, circa l'accoglimento o l'eventuale diniego. È sempre ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR e/o ricorso



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

straordinario al Presidente della Repubblica per tutelare la posizione soggettiva dei singoli istanti.

18 I.a graduatoria rimane vigente fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva del successivo interpello;

Articolo 5

Revoca della domanda

1 Le dichiarazioni di revoca, totali o parziali, delle istanze di trasferimento devono essere presentate, non oltre 30 giorni dalla data di notifica della graduatoria definitiva, con le stesse modalità di cui all'art.2, comma 6, del presente decreto.

2 La Direzione Generale del personale e della formazione, Ufficio II, durante il periodo di vigenza della graduatoria, in occasione dell'avvio delle procedure di trasferimenti conseguenti all'assunzione di nuovo personale, informa i dipendenti, per il tramite delle direzioni di appartenenza, della prossima mobilità, in modo da consentire a chi non fosse più interessato al trasferimento di produrre, entro i termini fissati, l'eventuale istanza di revoca della domanda.

3 E' sempre possibile richiedere la revoca del provvedimento di trasferimento fino a quando l'interessato non è stato assegnato alla sede attribuita.

4 Le comunicazioni al personale della riapertura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni di revoca sono effettuate con le medesime modalità di cui all'art 4 comma 12 del presente decreto.

Titolo II



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Titoli di preferenza per i trasferimenti a domanda

Nel presente titolo sono indicati i titoli di preferenza che dovranno essere valutati per decidere le istanze di trasferimento ed i relativi punteggi.

A parità di punteggio l'anzianità di servizio complessiva costituisce titolo preferenziale.

articolo 6

Anzianità di servizio

1 Per ogni anno di servizio prestato nel Corpo di polizia penitenziaria

punti 1,00

L'anzianità di servizio è calcolata dal momento dell'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria e comprende i periodi trascorsi: - in aspettativa retribuita - in congedo straordinario - in distacco sindacale - nella posizione di agente ausiliario o agente ausiliario trattenuto. Sono, pertanto, computati tutti i periodi di assenza dal servizio durante i quali non si interrompe l'anzianità di servizio a tutti gli effetti, secondo le disposizioni vigenti.

2 Al personale trasferito d'ufficio per motivi di servizio, in relazione a ciascun anno di permanenza nella sede dalla quale chiede il trasferimento a domanda,

Punti 0,50 fino ad un massimo di punti 3,00

Il punteggio non è attribuito nel caso di trasferimenti d'ufficio tra istituti o servizi ubicati nella stessa città.

4 Si intende equiparata ad anno la frazione di tempo superiore a mesi sei.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

5 Tutti i periodi di servizio prestati nel Corpo di polizia penitenziaria o nel disciolto Corpo AA.CC. o quale Vigilatrice penitenziaria, anteriormente alla data di riassunzione, reintegrazione o riammissione sono sommati all'anzianità di servizio.

7 Qualora la condizione di riassunto, di reintegrato e di riammesso non risulti evidente dal foglio matricolare, l'interessato deve indicare nell'istanza di trasferimento i periodi di servizio eventualmente prestati prima della riassunzione, della reintegrazione o della riammissione.

Articolo 7

Servizio prestato in sedi disagiate

1. Per ogni chilometro di distanza dalle sedi per le quali si chiede il trasferimento?

Punti 0,002 fino ad un massimo di punti 2.00

Per la determinazione delle distanze si fa riferimento ai dati del programma informatico "Microsoft AutoRoute Express"

2. Per il personale che abbia svolto servizio presso le sedi di:

Venezia Giudecca, SMN **ulteriori punti 1.00** per ogni anno di servizio

Favignana, e Porto Azzurro **ulteriori punti 2.00** per ogni anno di servizio

Gorgona **ulteriori punti 3.00** per ogni anno di servizio

3. Per il personale in servizio presso gli istituti penitenziari di seguito indicati è assegnato un complessivo **punto 1.00**, purchè abbia svolto servizio in quella sede per almeno due anni:



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

C.C. Milano San Vittore, CR Milano Opera, CC Milano Bollate, CC Torino Lo russo e Cotugno, CC Alessandria e C.R. Alessandria, CC Genova Marassi; C.R. Padova e CC Padova, CC Verona; CC Bologna, CC Firenze NCP, Istituti penitenziari di Roma, CC Napoli Poggioreale e CC. Napoli Secondigliano, CR Volterra, CC Palermo Ucciardone e CC Palermo Pagliarelli.

Tale punteggio spetta solamente per il trasferimento relativo a detta sede e nei limiti in cui il personale abbia prestato servizio presso quella sede da almeno tre anni.

Le predette maggiorazioni si aggiungono al punteggio determinato ai sensi dell'art. 6 comma 1 del presente decreto. Per l'attribuzione del punteggio fanno fede i dati risultanti dal foglio matricolare dell'interessato che deve essere allegato all'istanza a cura della direzione dell'istituto o del servizio di appartenenza.

Con il presente provvedimento vengono abrogate le disposizioni contenute nel P.C.D del 16.01.2001, relativamente all'obbligo della movimentazione verso sedi prescelte da parte delle unità di personale di polizia penitenziaria impiegate presso la Casa di reclusione di Gorgonia per almeno tre anni.

Articolo 8

Particolari condizioni di impiego

Per il servizio operativo prestato alle dipendenze del G.O.M. sono attribuiti dalla data della sua istituzione all'interno del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (19 febbraio 1999) e per ciascun anno di servizio o frazione superiore a sei mesi ulteriori 0,005 punti, in attuazione alle previsioni contenute nel Decreto del Ministro della Giustizia del 4 giugno 2007.

In applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2002 al personale in possesso della specializzazione



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

per il servizio Cinofili è attribuito un punteggio ulteriore per ogni anno di servizio o frazione di sei mesi pari a 0,005, purchè risulti rispettato il periodo minimo di permanenza nel servizio specializzato previsto nel decreto.

Articolo 9

(Condizioni di famiglia)

1. Per il ricongiungimento al coniuge non divorziato, né giudizialmente o consensualmente separato o al convivente legalmente riconosciuto, purchè residenti nella sede di trasferimento richiesta, o in un raggio di 90 km dalla stessa.

Punti 2.00

2. Per il ricongiungimento ai figli minori, anche adottivi, o maggiorenni inabili a proficuo lavoro e a carico,

Punti 3.00 per ogni figlio

3. Per il ricongiungimento a figli minori o maggiorenni inabili a carico riconosciuti, nel caso di celibi, nubili, vedovi, separati o divorziati, purchè affidatari,

punti 4.00

3b) Se il genitore non è affidatario

punti 2.00

4. Al di fuori dei casi di trasferimento ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la necessità di assistere un familiare diretto (coniuge, figli, genitori e fratelli), residente nella sede richiesta ovvero in altra località da quella distante meno di 90 Km, che versa in una condizione soggettiva che gli impone di essere assistito dal familiare e che solo il dipendente può assicurare, oppure quando



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

sussista un *handicap* non grave, certificato ai sensi della legge n. 104/92, ovvero si tratti di invalido civile con accompagnamento

punti 2.00

Coerentemente ai principi costituzionali di tutela della sfera familiare ed in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 151/2001, al personale che sia genitore di figli minori di tre anni è attribuito un **punteggio aggiuntivo di 0,50**. La finalità di tale previsione è quella di agevolare la sua assegnazione ad una sede di servizio più vicina alla residenza del proprio nucleo familiare. Da tale punteggio non viene detratto il periodo eventualmente già fruito dal dipendente nella sede diversa da quella di appartenenza per soddisfare le esigenze di tutela della maternità/paternità.

Per l'attribuzione dei punteggi sopra indicati l'interessato deve allegare all'istanza di trasferimento, le dichiarazioni previste dall'art. 4 commi 6 e 7 del presente provvedimento. Si richiama, altresì, la previsione di cui all'art. 4 commi 9 e 10 del presente decreto.

Articolo 10

Condizioni di salute

a) Nel caso in cui le condizioni ambientali presenti nella sede ove il dipendente presta servizio sono fattore di serio e comprovato aggravamento delle infermità del dipendente, dei figli, del coniuge o del convivente legalmente riconosciuto.

Punti 2.00

b) Nei casi in cui, in presenza di gravi alterazioni delle condizioni di salute del dipendente, del coniuge o del convivente legalmente riconosciuto nonché dei figli, presso la sede di servizio o città viciniori non siano presenti strutture che offrano adeguate possibilità di cura, che invece risultano presenti presso la sede richiesta, **Punti 4.00**



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Per l'attribuzione dei punteggi di cui ai punti a) e b) l'interessato deve accompagnare la domanda da idonee certificazioni sanitarie, rilasciate dai competenti presidi sanitari pubblici (USL o Ospedali), in originale o in copia conforme, dalle quali risulti in modo chiaro la patologia sofferta e lo stato di gravità della stessa al momento dell'istanza, oppure l'impossibilità di poter effettuare le cure necessarie nella sede di servizio.

Articolo 11

Documentazione da allegare alla domanda

1. Per la documentazione, si rinvia agli articoli 4, commi 6, 7 e 8 e 10 e 11 del presente decreto.

1. La posizione di familiare a carico è dimostrata con la produzione dell'ultimo prospetto paga(anche in semplice fotocopia), dal quale risulti la relativa detrazione d'imposta ovvero con dichiarazione sottoscritta sotto la sua responsabilità dallo stesso interessato ai sensi del citato articolo 4 comma 6.

3. Lo stato di handicap deve essere comprovato da certificazione rilasciata dalla competente commissione prevista dall'art.4 della legge 104/92 ovvero da certificazione temporanea sostitutiva, ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3 e 3 bis, del decreto legge 27 agosto 1993 n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'azienda sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.

5. Le distanze chilometriche tra le diverse sedi sono accertate dall'Ufficio tramite programma informatico "Microsoft AutoRoute Express"

6. Le alterazioni dello stato di salute devono essere documentate mediante certificazioni rilasciate da strutture del Servizio Sanitario nazionale



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

7. Nella certificazione di cui al precedente comma, e per la specifica ipotesi prevista dall'art.10 lettera a) e c) deve risultare, in forma espressa, che l'infermità addotta rende necessario il trasferimento della persona malata nella sede richiesta, anche perché in essa sono disponibili gli indispensabili presidi medici di tipo specialistico non presenti nell'attuale sede di servizio, ovvero perché le condizioni ambientali relative alla sede di appartenenza costituiscono un fattore di serio e comprovato rischio di aggravamento.

8. La convivenza è dimostrata, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atti notorietà in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000. Tale dichiarazione può essere presentata contestualmente all'istanza e sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto. Il responsabile del procedimento identificato ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n.241, è competente a ricevere la documentazione.

Articolo 12

Trasferimenti ad Uffici o Servizi diversi da Istituti Penitenziari per Adulti

Ai trasferimenti di cui all'art.2 comma 3 del presente decreto si provvede, secondo le necessità, mediante interpello straordinario da concordarsi, previe intese con le OO.SS. rappresentative e nelle more della definizione delle dotazioni organiche di rispettiva pertinenza, ovvero solo se queste presentano eventuali carenze e gli istituti e servizi penitenziari da cui dipende il personale richiedente non è caratterizzato da gravi ed attestate carenze di personale. Il bando con cui si emana l'interpello deve indicare i requisiti e le competenze richieste per parteciparvi. Per la formazione della graduatoria sono valutati i titoli di preferenza di cui al titolo II. Si applicano, altresì, gli articoli 4 e 5 del presente decreto.

Articolo 13

Disposizione conclusiva

Il presente decreto sostituisce in tutta la sua interezza il precedente provvedimento del 5 maggio 1999 in materia di criteri di mobilità del personale di polizia penitenziaria.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Roma, li

IL CAPO DIPARTIMENTO

Dr. Ettore Ferrara